



COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
SERVIZI CULTURALI

**Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari
ad enti, associazioni od altri organismi privati.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 09 DEL 23 FEBBRAIO 2011

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Montecchio Precalcino di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici a favore di persone fisiche nonché di organizzazioni, associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati, purché senza scopo di lucro.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alla gestione dei servizi e interventi comunali affidati a terzi, caratterizzati da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede con apposita disciplina o sulla base di specifiche convenzioni;
 - b) ad ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche con particolare riferimento all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici alle persone fisiche.

Art. 2.

Principi e criteri generali

1. I contributi sono assegnati nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.
2. Il contributo assegnato non dovrà eccedere l'ammontare delle spese preventivate dal richiedente, detratte le somme percepite dal medesimo a qualsiasi altro titolo (contribuzioni da parte di altri soggetti giuridici, gettito tariffario stimato, sponsorizzazioni...).

Art. 3.

Settori d'intervento

1. I settori d'intervento sono relativi a:
 - a) attività socio-assistenziali e umanitarie;
 - b) impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - c) attività culturali e scientifiche;
 - d) attività educative;
 - e) tutela ambientale;
 - f) attività ricreative e sportive.

Art. 4.

Interventi relativi ad attività socio-assistenziali

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti indicati all'art 1, comma 1, per iniziative, attività o manifestazioni intese a:
 - a) ricercare la prevenzione e la rimozione delle cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
 - b) ricercare la promozione e lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona ovvero l'assicurazione di forme di protezione sociale alle fasce più deboli della popolazione;
 - c) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione ed il coinvolgimento sulle problematiche socio-assistenziali e l'autonomia di persone anziane o handicappate o comunque di soggetti a rischio di emarginazione al fine di favorirne la socializzazione ed evitarne l'isolamento;
 - d) consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.

Art. 5.

Interventi relativi all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti indicati all'art 1, comma 1,:

- a) per manifestazioni dirette a promuovere e sollecitare l'impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
- b) per iniziative aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
- c) per tutte le iniziative aventi ad oggetto l'esaltazione della dignità dell'uomo, dell'ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.

Art. 6.

Interventi relativi ad attività culturali

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti indicati all'art 1, comma 1, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo dell'immagine del Comune e della cultura nelle sue diverse forme, al fine di attivare la partecipazione dei cittadini di Montecchio Precalcino alla vita culturale, nonché la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico ed artistico.

Art. 7.

Interventi relativi ad attività educative

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti indicati all'art 1, comma 1, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'educazione permanente, le finalità didattiche, artistiche, musicali, teatrali, cinematografiche, editoriali ed espositive, nonché la realizzazione di convegni, mostre e rassegne o per attività di prevenzione e recupero del disagio giovanile.

Art. 8.

Interventi relativi alla tutela ambientale

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti indicati all'art 1, comma 1, per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente naturale, la tutela del territorio e delle specie animali, il decoro dell'ambiente urbano.

Art. 9.

Interventi relativi ad attività ricreative e sportive

1. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti indicati all'art 1, comma 1, per l'organizzazione di manifestazioni od iniziative sportive a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

2. Gli interventi possono essere disposti a favore dei soggetti indicati all'art 1, comma 1, per l'organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi.

Art. 10.

Ambito soggettivo

1. Possono beneficiare dei contributi comunali i soggetti indicati all'art 1, comma 1, a condizione che:

a) abbiano sede nel territorio comunale o ivi svolgano, anche in parte, la loro attività; se aventi sede nel territorio comunale siano iscritti all'albo dei beneficiari.

2. Possono beneficiare dei contributi comunali, altresì, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in occasione di eventi particolarmente eclatanti (disastri naturali, accadimenti che suscitano particolare turbamento e commozione nell'opinione pubblica).

Art. 11.

Modalità di presentazione delle domanda.

1. Le domande di contributo ordinario riferite all'anno finanziario successivo sono presentate all'Ufficio di Protocollo entro il 31 ottobre di ogni anno.

- 2.** Le richieste di contributo straordinario sono presentate all'Ufficio di Protocollo almeno 30 giorni prima dell'evento per il quale è richiesta la sovvenzione.
- 3.** Nelle domande, redatte su modulo predisposto dagli uffici comunali, devono essere indicati i seguenti elementi:
- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva dell'associazione, organizzazione o ente;
 - b) nominativo e relativi dati anagrafici del privato richiedente ovvero rappresentante legale dell'associazione, organizzazione o ente;
 - c) descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'Ente;
 - d) finalità degli interventi ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
 - e) il piano finanziario delle entrate e delle spese relative all'attività associativa dell'anno sociale o alle singole iniziative;
 - f) ammontare del contributo richiesto all'Amministrazione Comunale;
 - g) indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti da altri soggetti pubblici o derivanti da soggetti privati (sponsor);
 - h) impegno a presentare a consuntivo, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o manifestazione per i contributi straordinari ovvero entro il 15 novembre dell'anno di riferimento per i contributi ordinari, un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per l'iniziativa o manifestazione e, a richiesta, la relativa documentazione I termini sopra indicati sono da considerarsi perentori: il mancato rispetto comporta la decadenza dal contributo.
 - i) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - j) dichiarazione che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
 - k) nominativo del soggetto delegato alla riscossione e modalità di pagamento prescelta.

Art. 12.

Modalità di esame delle domande

1. Gli uffici competenti:
- a) valutano la ammissibilità delle domande presentate;
 - b) verificano il rispetto dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi delle iniziative od attività;
 - c) trasmettono alla Giunta comunale la proposta di deliberazione;
 - d) provvedono alla liquidazione degli importi dovuti.

Art. 13.

Modalità di erogazione dei contributi

1. Compete alla Giunta comunale l'accoglimento della domanda e la misura della forma di sostegno nel limite massimo dell'80% delle spese considerate ammissibili, sulla base di una valutazione discrezionale e a propria ed esclusiva responsabilità, seguendo l'ordine delle priorità di cui all'art. 3.
2. Il contributo è erogato con provvedimento del Responsabile del Servizio competente, previo ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute unitamente alla dichiarazione attestante la veridicità del relativo contenuto, entro il mese di novembre.
3. L'ammontare del contributo è ridotto in proporzione alle minori spese sostenute rispetto a quelle inizialmente ammesse a contributo.
4. L'ufficio competente effettua controlli a campione su almeno il 30% delle rendicontazioni presentate.

Art. 14.
Decadenza

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta nel precedente art. 11, comma 3, lett. h;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa.
2. In quest'ultimo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo parziale rispetto a quello stabilito inizialmente.
3. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

Art. 15.
Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsivoglia degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività oggetto di contribuzione.

Art. 16.
Patrocinio del Comune

1. Il Comune di Montecchio Precalcino può concedere il patrocinio per attività, manifestazioni e singole iniziative particolarmente importanti e significative per la promozione della cultura, dell'arte, dell'educazione, delle politiche giovanili, dello sport, del tempo libero e del volontariato, sia in ambito locale che extracomunale. Il patrocinio è gratuito.
2. Qualsiasi forma di pubblicizzazione dell'iniziativa deve riportare il logo del Comune di Montecchio Precalcino e la scritta "Con il patrocinio del Comune di Montecchio Precalcino".
3. La concessione del patrocinio del Comune può essere accompagnata dai seguenti vantaggi economici:
 - a) la concessione di un contributo che può coprire l'intera spesa prevista;
 - b) la concessione gratuita o a costi agevolati di locali o impianti di proprietà del Comune;
 - c) l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - d) l'uso di materiali ed attrezzature (transenne, impianti audiofonici...);
 - e) servizio di vigilanza a mezzo del personale di polizia municipale.

Art. 17.
Modalità di presentazione dell'istanza di patrocinio e relativo contributo

1. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione della manifestazione e nella medesima dovranno essere indicati il genere d'iniziativa, il programma, le date di svolgimento e la tipologia del sostegno richiesto all'Ente unitamente al piano finanziario delle entrate e delle spese.

Art. 18.
Concessione del patrocinio

1. La concessione del patrocinio del Comune e degli eventuali vantaggi economici è deliberata dalla Giunta Comunale.
2. Non può essere concesso il patrocinio quando si tratti d'iniziativa, di attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

Art. 19.
Contributi Istituto comprensivo

1. La richiesta di contributo, firmata dal legale rappresentante dell'Istituto Comprensivo e

relativa all'attività e alle iniziative programmate per l'intero anno scolastico in corso, dovrà essere presentata entro il 30 ottobre di ogni anno all'Ufficio Protocollo del Comune. La richiesta dovrà essere corredata da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare con la relativa previsione di spesa. A parte dovranno essere indicate le iniziative o i progetti ritenuti rilevanti e significativi e le eventuali manifestazioni programmate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

2. La Giunta Comunale individua le attività e le iniziative verso cui indirizzare il sostegno del Comune, i progetti rilevanti e significativi, l'ammontare del contributo complessivo in ragione di una somma in percentuale delle spese ritenute ammissibili nei limiti dello stanziamento di bilancio. Indica altresì l'eventuale anticipazione da erogare entro il limite del 50% del contributo.

3. Il Responsabile del Servizio provvede alla liquidazione del contributo, ovvero del saldo nel caso di avvenuta anticipazione, dopo la presentazione, al termine dell'anno scolastico di riferimento, di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, corredata dalla dichiarazione che per le suddette spese esiste agli atti una regolare documentazione da esibire al Responsabile del Servizio per le eventuali verifiche.

Art. 20.

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzione, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente entro il 30 aprile, con l'inclusione dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- c) disposizione di legge o regolamentari in base alla quale hanno avuto le erogazioni;

4. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) importo dell'intervento totale nell'anno;
- d) disposizione di legge o regolamentari in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

5. L'albo può essere consultato gratuitamente da ciascun cittadino anche in forma telematica.